

(N. 1859-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1957

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nel settembre 1949 approvava una raccomandazione al Comitato dei ministri, con la quale si invocava la elaborazione di accordi che coprissero l'insieme della sicurezza e della assistenza sociale dei cittadini degli Stati Membri del Consiglio eliminando le discriminazioni fondate sulla nazionalità nell'applicazione delle rispettive legislazioni sociali.

Il Comitato dei ministri nominava un comitato di esperti che, con la collaborazione della Organizzazione internazionale del lavoro, provvedeva allo studio ed all'elaborazione di adeguati Accordi.

L'Assemblea consultiva che ha seguito detti lavori approvava nel 1952 il testo definitivo degli Accordi e della Convenzione sottoposti ora al nostro esame.

I rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmavano l'11 dicembre 1953 a Parigi i due Accordi sulla sicurezza sociale e la Convenzione europea sull'assistenza sociale e medica nonché i relativi protocolli addizionali che estendono i benefici di questi accordi ai rifugiati.

ACCORDI SULLA SICUREZZA SOCIALE

Il primo Accordo riguarda la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, alla invalidità ed ai superstiti.

Il secondo Accordo riguarda i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, alla invalidità e ai superstiti.

Entrambi questi accordi hanno un preambolo in cui è affermato che essi tendono ad applicare i due principî seguenti:

a) Eguaglianza di trattamento in ciascuno Stato contraente per quanto riguarda le leggi e i regolamenti della sicurezza sociale tra le persone che hanno la nazionalità di questo Stato e le persone che hanno la nazionalità degli altri Stati contraenti;

b) L'estensione alle persone aventi la nazionalità di uno Stato contraente dei benefici derivanti dalle Convenzioni bilaterali e multi-

lateralmente di sicurezza sociale già concluse tra due o più Stati contraenti.

Questo secondo punto richiede qualche spiegazione. Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse tra gli Stati Membri del Consiglio d'Europa sono molto numerose. Esse prevedono, fra l'altro, la conservazione dei diritti acquisiti e dei diritti in corso d'acquisizione quando una persona passa da un paese all'altro ed in particolare la totalizzazione dei periodi d'assicurazione, al fine di stabilire il diritto alle prestazioni e di calcolare l'ammontare delle prestazioni dovute.

Un esempio permetterà di meglio far comprendere l'importanza che hanno, a questo riguardo, gli Accordi interinali europei: l'Olanda e l'Inghilterra hanno concluso una convenzione bilaterale del tipo detto sopra. Se una persona della nazionalità di un altro Stato partecipante all'accordo europeo va a lavorare in Olanda sarà assicurata come se si trattasse di un lavoratore di nazionalità olandese. Se dopo un certo tempo questo lavoratore passa in Inghilterra egli non soltanto godrà dei diritti d'un lavoratore con nazionalità britannica, ma potrà anche invocare i benefici della convenzione bilaterale olandese-britannica. Così che gli saranno conteggiate le quote che egli ha versato in Olanda.

Si deve far notare che è stato fatto un lavoro veramente considerevole, dato che gli accordi si applicheranno a 119 regimi di sicurezza sociale in vigore in 15 Paesi diversi e sopprimeranno almeno 15 casi di discriminazione basati sulla nazionalità.

I due Accordi constano ciascuno di sedici articoli, di tre annessi e di un Protocollo aggiuntivo. Il Protocollo aggiuntivo estende i diritti contemplati negli accordi ai rifugiati. Ad eccezione dei primi tre articoli gli altri 13 articoli sono identici nei due accordi.

Essi si applicano ai regimi di prestazioni contributive e non contributive. L'insieme dei due accordi è stato concepito in modo da coprire tutto il campo della sicurezza sociale. Sono stati tuttavia esclusi i regimi speciali applicati ai funzionari e le prestazioni concesse per lesioni di guerra e per lesioni riportate in occasione d'una occupazione straniera, in

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto questi regimi non si basano sui principi abituali della sicurezza sociale.

Nel primo Accordo *l'articolo 1* enumera i regimi di prestazione ai quali l'accordo si applica, cioè: 1) la malattia, la maternità e il decesso; 2) gli infortuni sul lavoro e malattie professionali; 3) la disoccupazione; 4) gli assegni familiari.

L'articolo 2 stabilisce il principio che ciascun paese deve trattare i nazionali degli altri paesi su una base di eguaglianza con i propri nazionali in ogni caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali; in tutti gli altri casi l'eguaglianza si ha soltanto qualora gli avvenimenti che danno diritti alla prestazione si siano verificati alla data in cui il beneficiario abbia già la residenza normale (cioè non in caso di soggiorno intermittente od occasionale).

Per le prestazioni di carattere non contributivo, escluse le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, il beneficiario deve risiedere almeno da sei mesi sul territorio della Parte che accorda le prestazioni.

L'articolo 3 stabilisce il principio dell'estensione ai nazionali di tutte le Parti Contraenti dei diritti a prestazioni risultanti da convenzioni di sicurezza sociale bilaterali o multilaterali.

Se si tratta di prestazioni non contributive il diritto ad esse si acquista soltanto dopo almeno sei mesi di residenza sul territorio del Paese di cui si invocano i benefici.

Nel secondo Accordo, *l'articolo 1* enumera i regimi di prestazioni ai quali esso si applica: 1) quelli riguardanti la vecchiaia; 2) quelli riguardanti l'invalidità non dipendente da infortunio e da malattia professionale; 3) quelli riguardanti i superstiti non in relazione con infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'articolo 2 dispone che se un diritto a prestazioni per vecchiaia, invalidità o superstiti è stato stabilito sotto un regime contributivo, le prestazioni devono essere accordate agli stranieri alle stesse condizioni in cui vengono ac-

cordate ai nazionali, alla sola condizione che lo straniero risieda sul territorio di una delle parti contraenti. Se invece le prestazioni sono concesse da regimi non contributivi, per aver diritto a dette prestazioni occorre che abbiano una residenza di 15 anni e vi risiedano senza interruzione da 5 anni.

L'articolo 3 dispone l'estensione ai nazionali di tutti gli Stati contraenti dei diritti a prestazioni risultanti da convenzioni di sicurezza sociale bilaterali o multilaterali già concluse tra due o più Stati. Qualora si tratti di prestazioni non contributive il diritto ad esse si acquista soltanto dopo almeno 15 anni di residenza, dopo l'età di 20 anni, sul territorio del Paese di cui si invocano i benefici e se al momento della domanda della prestazione la residenza risulta senza interruzione da 5 anni.

Ho già fatto osservare che i tredici altri articoli, dopo i primi tre, sono identici nei due accordi.

L'articolo 7 fa riferimento all'annesso 1 dei due Accordi il quale elenca senza alcuna eccezione tutti i regimi di previdenza e di sicurezza sociale in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti; quindi figurano nel documento anche i regimi di sicurezza sociale in relazione ai quali i Governi hanno formulato delle riserve; queste riserve sono a loro volta riportate nell'annesso III. Poiché l'annesso I non contiene tuttavia l'elenco dettagliato delle diverse leggi relative alla previdenza e sicurezza sociale, ma semplicemente il titolo di ciascun regime, ne consegue che se una nuova legge o un nuovo regolamento concerne un regime già menzionato nell'annesso I e non ne cambia il carattere, non è necessario notificare questa legge o questo regolamento al Segretario Generale del Consiglio d'Europa come stabilisce il paragrafo 2 dello stesso articolo 7. L'annesso I indica ancora, in relazione a ciascun regime, se la natura è contributiva o meno.

L'articolo 8 fa riferimento all'annesso II il quale elenca gli accordi bilaterali e multilaterali già conclusi fra i due o più Paesi firmatari i quali applichino gli Accordi in argomento.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Convenzioni bilaterali o multilaterali che prevedono semplicemente l'uguaglianza generica di trattamento, come per esempio la Convenzione fra i Paesi nordici per le pensioni di vecchiaia del 27 agosto 1949, non sono elencate nell'annesso II.

L'articolo 9 ammette la possibilità per i 15 Paesi firmatari di formulare delle riserve intese a limitare l'applicazione dei principii stabiliti negli Accordi per quanto concerne qualsiasi regime di sicurezza sociale e Convenzione bilaterale o multilaterale; queste riserve possono essere formulate anche in data posteriore alla firma ed all'entrata in vigore degli Accordi, per esempio in occasione della notifica di una nuova legge o di un nuovo regolamento o di una nuova Convenzione.

18 riserve sono già state formulate ed accettate e figurano nell'annesso III.

Le riserve in parola sono state accettate per consentire in linea generale ai Paesi che le hanno espresse di apportare, secondo le rispettive procedure costituzionali, le necessarie modifiche alle eventuali leggi nazionali che rendono attualmente impossibile l'applicazione integrale delle norme stabilite dai due Accordi. Dette riserve hanno pertanto natura temporanea.

Il Comitato dei ministri del Consiglio di Europa formulò a suo tempo la viva speranza che gli Stati membri ritirassero le loro riserve prima che fosse spirato il periodo preliminare per il quale sono stati conclusi gli Accordi, cioè due anni dopo la data della loro entrata in vigore.

L'articolo 11 contiene le disposizioni previste per il regolamento delle controversie concernenti l'interpretazione degli Accordi e la loro applicazione.

L'articolo 12 prevede che ove una Parte denunci gli Accordi dovrà ciò nonostante rispettare i diritti acquisiti a termini di essi.

La questione dei diritti in corso di acquisizione al momento in cui una denuncia ha effetto può essere regolata da accordi speciali tra le parti contraenti interessate. Nel caso in cui questi accordi non fossero conclusi, varrà il principio che le disposizioni dell'Accordo che

è stato denunciato resteranno applicabili ai periodi assicurativi ed ai periodi equivalenti compiuti anteriormente alla data della denuncia.

Gli Accordi sono aperti alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Entreranno in vigore dopo il deposito del secondo strumento di ratifica presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi stato non membro del Consiglio ad aderire agli Accordi.

Gli Accordi sono conclusi per un periodo di due anni dalla loro entrata in vigore e saranno automaticamente prorogati di anno in anno salvo eventuale denuncia da farsi almeno sei mesi prima della scadenza.

CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA SOCIALE E MEDICA E PROTOCOLLO ADDIZIONALE.

In questa Convenzione ciascuna Parte contraente si impegna (articolo 1) a far sì che i nazionali delle altre Parti contraenti, i quali siano regolarmente e legalmente presenti sul suo territorio, e che siano privi di sufficienti risorse economiche, godano dell'assistenza sociale e medica su una base di eguaglianza con i suoi propri nazionali.

Nella Convenzione è precisato che per assistenza si intende (articolo 2) «qualsivoglia genere di assistenza previsto dalla legge e dai regolamenti di ciascun Paese tendente ad accordare alle persone che si trovano in condizioni di bisogno i mezzi di assistenza e le cure che loro necessitano». Sono espressamente escluse le pensioni non contributive e le prestazioni alle vittime di guerra o di occupazione straniera.

Le spese di assistenza agli indigenti sono sopportate da ciascuna delle Parti sul proprio territorio (articolo 4) ma è prevista la possibilità di rimborso da parte di terze persone che abbiano obblighi verso il bisognoso (articolo 5).

Il titolo II della Convenzione (artt. 6-10) tratta del rimpatrio. Viene affermato il principio che una parte non può rimpatriare i na-

zionali delle altre parti contraenti, regolarmente residenti sul proprio territorio, per il solo motivo che essi hanno bisogno di assistenza. La deroga a questo principio è ammissibile soltanto nei casi in cui si trovino riunite le tre condizioni seguenti: se l'interessato non risiede nel Paese al quale domanda assistenza da almeno 5 o 10 anni a seconda che vi sia entrato prima o dopo di aver compiuto l'età di 55 anni; l'interessato sia in condizioni di salute di poter fare il viaggio, e non abbia stretti legami familiari o d'altra natura nel Paese stesso. Nel caso che il rimpatrio abbia luogo deve essere offerta ogni facilità alla famiglia dell'assistito affinché possa accompagnarlo. Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio fino alla frontiera del Paese d'origine.

Il titolo terzo (artt. 11-14) della Convenzione contiene le disposizioni relative al soggiorno e alla residenza. L'assistenza viene garantita a ogni persona che soggiorni regolarmente nel territorio di una delle parti, quando ne abbia bisogno, anche se si trova nel Paese per un breve periodo; non è cioè affatto necessario che vi abbia stabilita la propria residenza.

Ogni difficoltà relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, ove non potesse essere regolata di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti Contraenti nel periodo di tre mesi, sarà sottoposta all'arbitrato di un organo nominato dalle Parti o dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Per quanto riguarda la partecipazione dei Membri del Consiglio d'Europa alla Convenzione e la possibile adesione ad essa di altri Stati, nonché l'entrata in vigore e la durata della Convenzione, sono stabilite le stesse norme ricordate a proposito degli Accordi sulla sicurezza sociale.

Anche alla Convenzione sono uniti tre annessi ed un protocollo addizionale.

L'annesso I elenca i testi concernenti l'assistenza sociale e medica in vigore in ciascuno

Stato membro, testi la cui applicazione sarà estesa ai nazionali degli altri Stati che avranno ratificato la Convenzione insieme a quelle disposizioni riguardanti la materia stessa, che fossero operanti nei Paesi in parola; l'elenco viene aggiornato mediante notifiche di ciascuna Parte contraente interessata al Segretario generale del Consiglio.

L'annesso II contiene 3 riserve formulate dai Governi della Repubblica federale tedesca, del Lussemburgo e del Regno Unito.

L'annesso III contiene la lista dei documenti che, in ciascun Paese membro, fanno fede della residenza sul suo territorio.

Il Protocollo addizionale estende il diritto all'assistenza ai rifugiati alla stessa condizione dei nazionali delle singole Parti. Soltanto le disposizioni relative al rimpatrio non si applicheranno ai rifugiati.

Onorevoli Senatori, questi Accordi vengono chiamati provvisori perchè non sono punto d'arrivo, ma costituiscono soltanto un passo verso il raggiungimento di una vera eguaglianza tra cittadini dei vari Stati europei per quanto riguarda la sicurezza sociale, un passo verso una Convenzione Europea dei diritti sociali ed economici che rappresenti anche effettivo progresso verso una maggior giustizia sociale tra i popoli.

Gli Accordi di sicurezza sociale e la Convenzione di assistenza sociale e medica sottoposti al nostro esame al fine di autorizzarne la ratifica sono già stati ratificati da otto Stati (Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca e Svezia).

L'Italia, che ha nei vari Paesi d'Europa un grande numero di cittadini, per la massima parte emigrati come lavoratori, è uno degli Stati più interessati a procedere tempestivamente alla ratifica.

La 3ª Commissione è pertanto unanime nell'invitare il Senato ad approvare questo disegno di legge.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:

1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;

2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;

3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore.